PAGUS

Consorzio intercomunale dei Servizi Sociali
Distretto RM 5.2

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 8 del 24-06-2026

OGGETTO:	FONDO RISCHI DA CONTENZIOSO. RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA ALL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **10:30**, si è riunito il consiglio di amministrazione di "Pagus Consorzio Intercomunale Dei Servizi Sociali Distretto Rm 5.2" di Guidonia Montecelio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Michela Pauselli	PRESIDENTE	Presente in videoconferenza
Marco Pellegrini	VICE PRESIDENTE	Presente in videoconferenza
Paola Milani	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza

Presenti	3
Assenti	0

Assume la Presidenza Dott.ssa Michela Pauselli nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta il Direttore f.f. del Consorzio Dott. Mauro Masciarelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i componenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

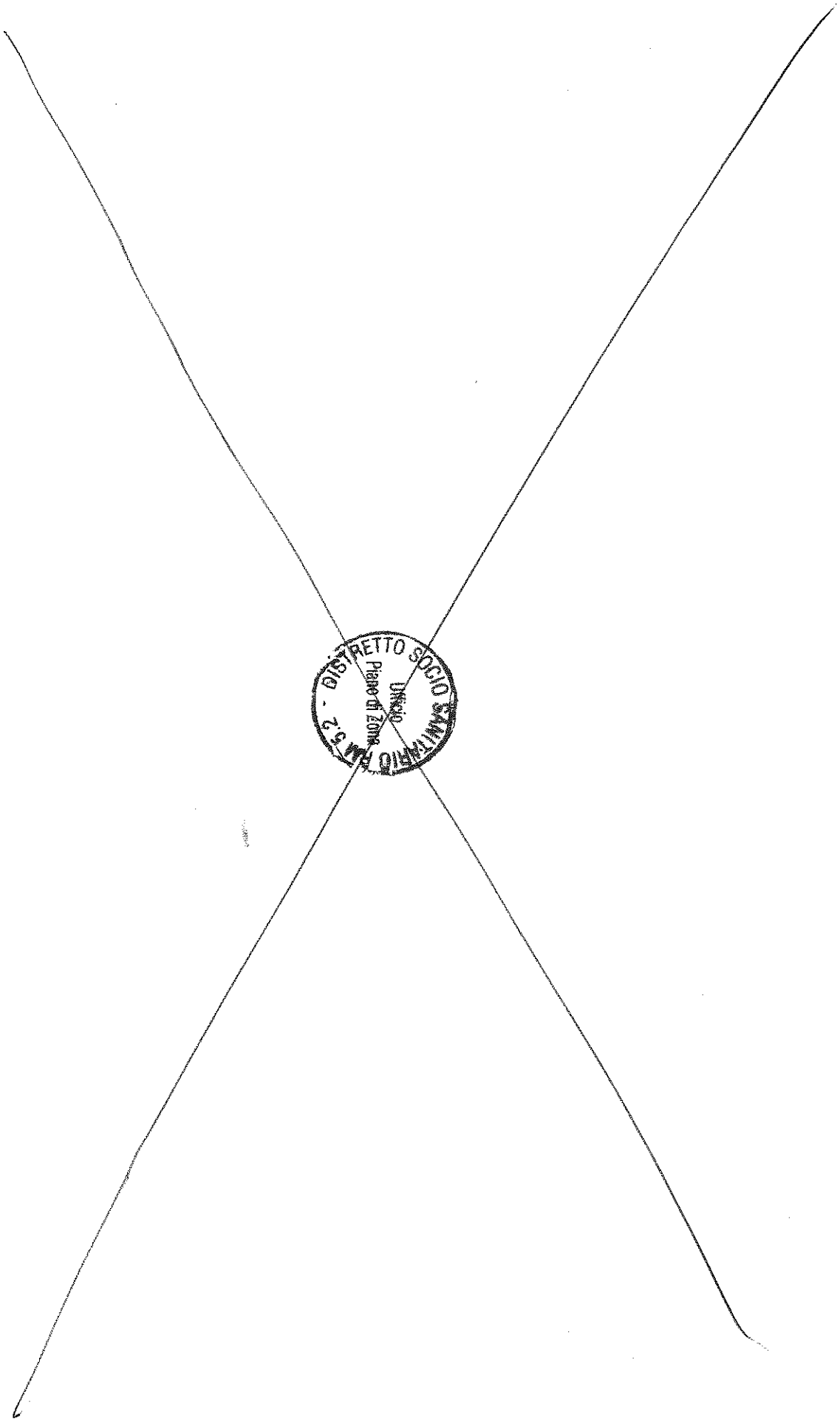
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Piano di Zona
Unico

IL CDA

PREMESSO che:

- con delibera dell'Assemblea consortile n. 1 in data 28/02/2026, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- con delibera dell'Assemblea consortile n. 2 in data 28/02/2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

PREMESSO altresì che uno dei pilastri del nuovo sistema contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

CONSIDERATO che, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto "il fondo contenzioso" che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva; essendo, infatti, l'obbligazione passiva in questi casi condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non risulta possibile in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa: in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento dei probabili oneri previsti dalla sentenza, stanziando in bilancio le relative spese che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze definitive;

PRESO ATTO che in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del d.lgs. 118/2011 l'ente avrebbe dovuto effettuare una ricognizione del contenzioso pendente, valutare per ciascuna delle cause l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, ed accantonare congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

DATO ATTO altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale avrebbe potuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente e dispone che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti;

CONSIDERATO pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del fondo contenzioso e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del Tuel l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incomprimibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

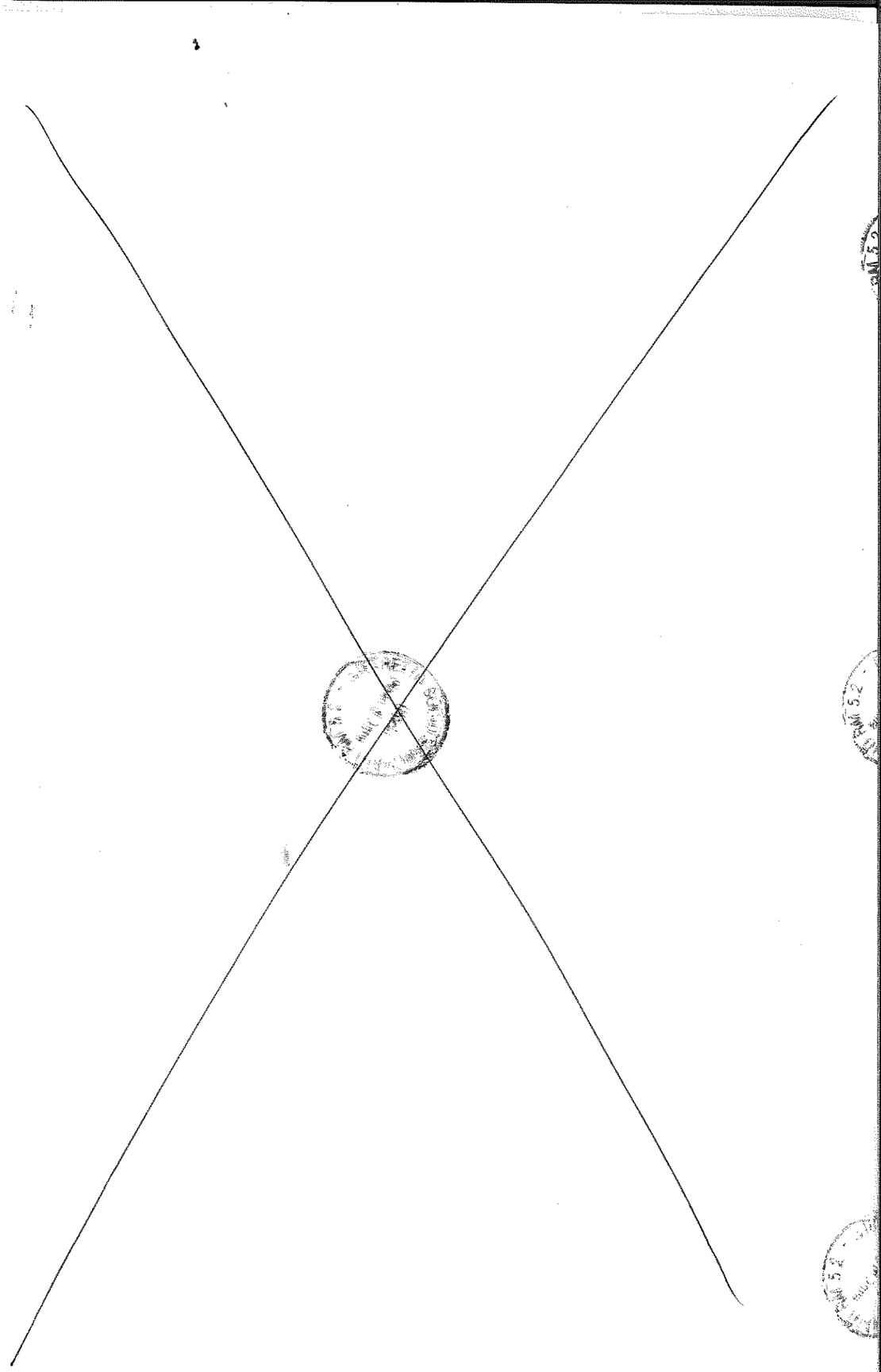

ATTESO CHE allo stato il Consorzio ha dato parziale applicazione al principio contabile, attraverso una ricognizione parziale del contenzioso che necessita di un aggiornamento e di una "sistematizzazione";

PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, evidenzia che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*;

PRESO ATTO che le sezioni regionali della Corte dei Conti nell'espletamento delle proprie attività di controllo hanno richiamato gli enti locali:

ad un *"controllo minuzioso e puntuale del contenzioso con un'analisi specifica delle singole poste e partite" al fine di una corretta quantificazione del fondo rischi"* (Corte dei conti Emilia Romagna, delibera n. 229/2021/PRSE);

ad *"un attento e costante monitoraggio sulle liti, per le quali occorre procedere quanto meno annualmente alla stima del rischio di soccombenza e alla verifica del loro andamento"*, e che, a tale riguardo, occorre dotarsi *"di un'apposita banca dati o, comunque, di un sistema di analisi e di stima delle controversie"* (Corte dei conti Sicilia, delibera n. 6/2019/SS.RR/PAR);

all'obbligo di adottare una delibera annuale di ricognizione del contenzioso ai fini della determinazione del fondo da iscrivere nel risultato di amministrazione (Corte dei conti Emilia Romagna, deliberazione n. 46 del 12/04/2023, deliberazione n. 151/2023/VSG e deliberazione n. 61/2024/VSG);

RITENUTO opportuno procedere alla ricognizione del contenzioso in essere alla data del 31/12/2025;

RITENUTO altresì necessario determinare i seguenti criteri di identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento "soccombenza" ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento al Fondo Contenzioso, da applicare secondo a ciascuno dei contenziosi pendenti, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario che in sede di predisposizione del rendiconto della gestione (eventuale se non già fatto in precedenza);

Rischio	% di accantonamento
Certo	100%
Probabile	Minimo 51%
Possibile	Massimo 49%
Remoto	Nulla

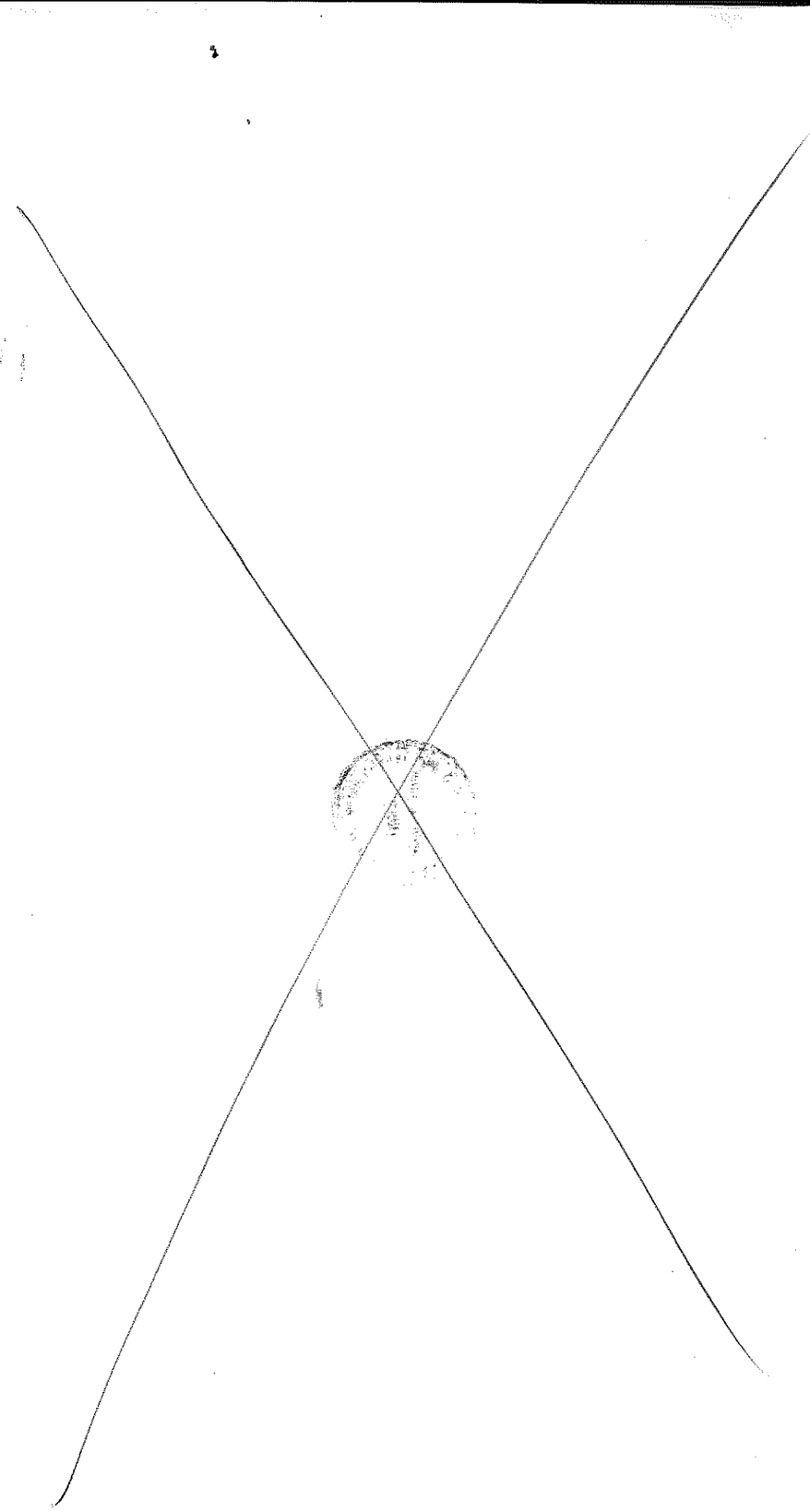

DATO ATTO che la ricognizione del contenzioso e la valutazione del grado di rischio è avvenuta dai legali incaricati;

VISTA la sentenza n. 307/26 con la quale il Piano di Zona è stato condannato alle spese di indennizzo e legali, riassunta nel prospetto contenente l'elenco dei contenziosi e la relativa stima del rischio di soccombenza che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che a titolo prudenziale si intende costituire un Fondo Contenzioso che copra eventuali altre cause che possono sopraggiungere;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto del Consorzio;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione dei contenziosi in essere e la quantificazione del fondo rischi contenzioso in €. 206.130,00 da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, tra i fondi accantonati, sulla base delle risultanze dell'elenco di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DARE ATTO che sono stati applicati i seguenti criteri e coefficienti di quantificazione del fondo rischi):

Rischio	% di accantonamento
Certo	100%
Probabile	Minimo 51%
Possibile	Massimo 49%
Remoto	Nulla

3) DARE MANDATO all'ufficio preposto di procedere al costante aggiornamento dell'elenco di cui trattasi e di relazionare al Servizio Finanziario e all'Organo di revisione sullo stato del contenzioso in occasione in particolare della stesura di ogni nuovo bilancio, del rendiconto della gestione e della verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

4) TRASMETTERE il presente provvedimento all'organo di revisione economico finanziaria ai fini dell'attestazione di congruità dell'accantonamento;

5) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

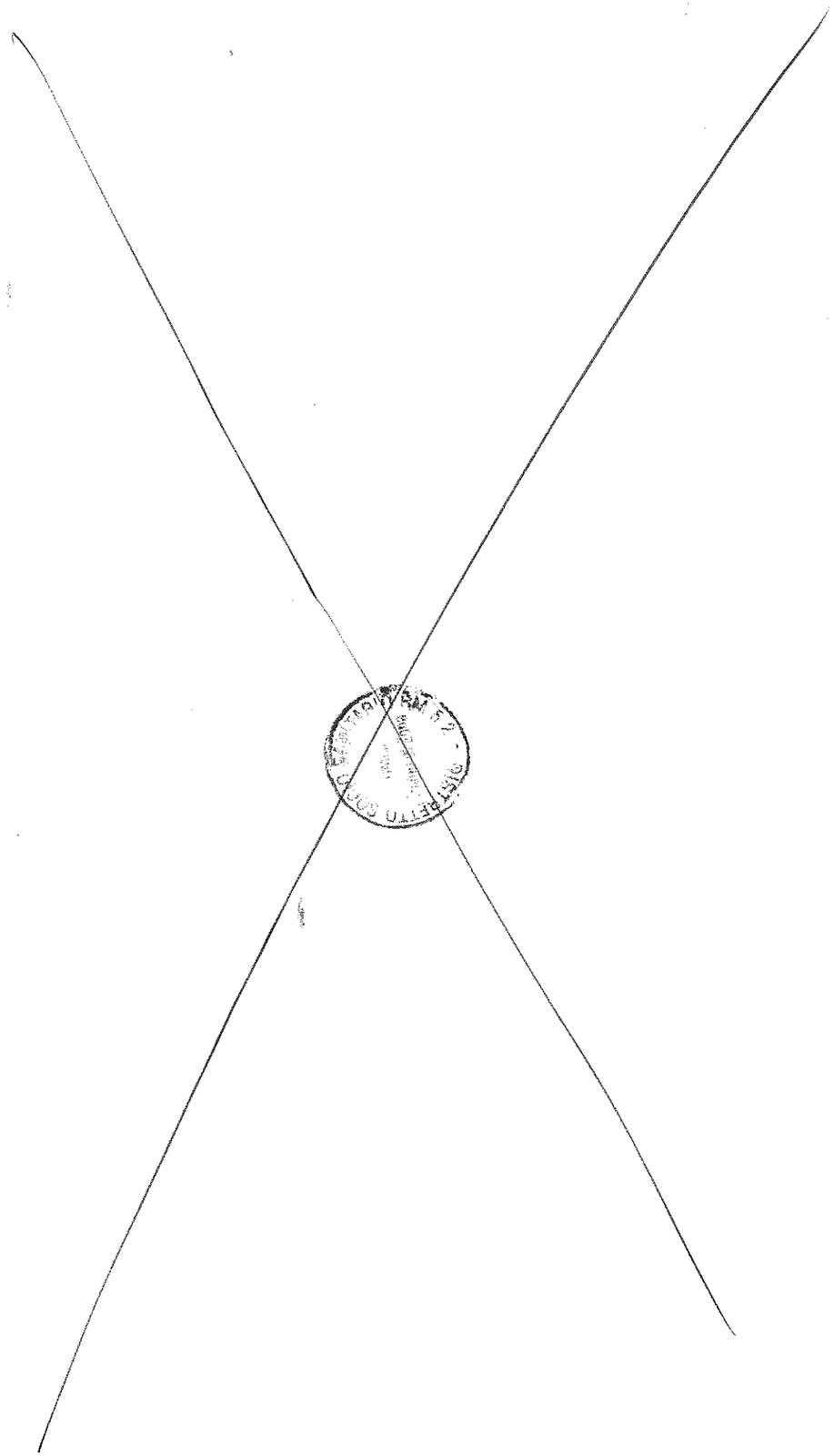

Il Direttore F.F.
Presidente

Il

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Il PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Pauselli

Il Direttore f.f. del Consorzio
Dott. Mauro Masciarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

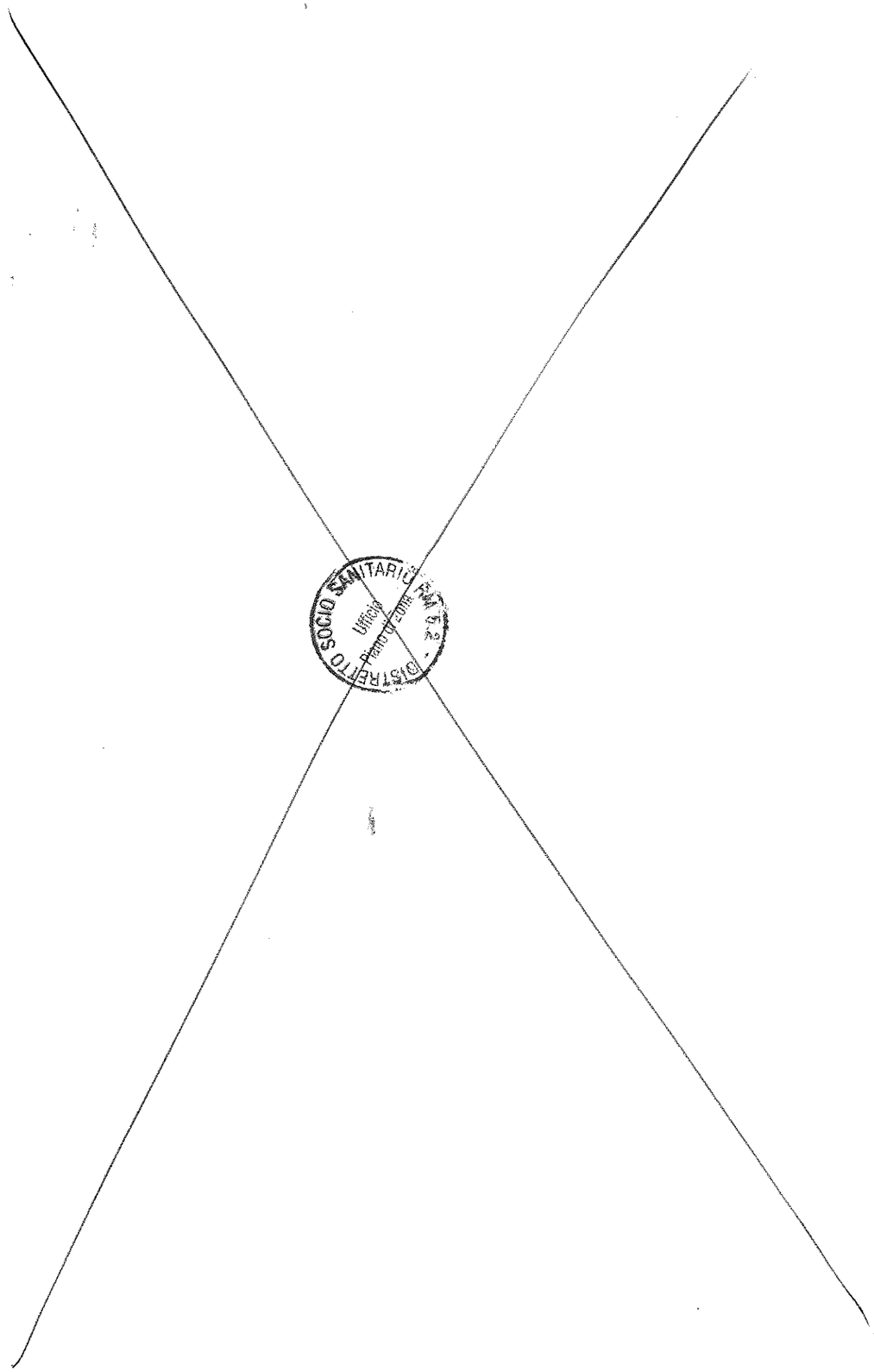
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Ufficio
Piano di Zona